



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

Servizio
Demanio Marittimo

Registro Ordinanze n. 90 del 06/05/2021

ORDINANZA

OGGETTO: MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI PER LA STAGIONE BALNEARE 2021 CON RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EMERGENZA COVID 19

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO l'art. 40 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATI

- l'Ordinanza del Dirigente dell'Area Gestione Territorio e Demanio del Comune di Loano n. 13/2015, avente ad oggetto "Disciplina delle attività balneari";
- l'Ordinanza del Dirigente dell'Area Gestione Territorio e Demanio del Comune di Loano n. 120 del 04/06/2021 ad oggetto "Modifica alla disciplina delle attività balneari per la stagione balneare 2020 con riferimento alle disposizioni relative all'emergenza Covid 19 e modifica all'art. 11 "spiagge per cani";
- la D.G.R. n. 330 del 23/04/2021 ad oggetto "Disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per il rilascio di concessioni temporanee per occupazione aree a servizio degli operatori economici limitatamente all'anno 2021";
- la D.G.R. n. 374 del 30/04/2021 ad oggetto "Disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere limitatamente alla stagione balneare 2021";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 20 del 30/04/2021 ad oggetto "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 relative alla attuazione sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52";
- le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive redatte dalla Conferenza delle Regioni, richiamate dall'Ordinanza regionale sopra citata;

RITENUTO NECESSARIO, anche per il corrente anno 2021, disporre che le norme previste dell'ordinanza balneare n. 13/2015 e s.m.i., vengano derogate dalle disposizioni specifiche legate alla situazione epidemiologica da COVID-19 emanate ed emanande, sindacali, regionali, nazionali;

Sentito a tal proposito il Sindaco/Assessore comunale al Demanio Marittimo;

ORDINA

il rispetto delle seguenti disposizioni:

ART. 1

MISURE IN DEROGA LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-19

Limitatamente alla stagione balneare 2021 valgono le norme derogatorie sindacali, regionali, nazionali emanate ed emanande nella materia specifica.

Sul sito internet del Comune di Loano, nella sezione dedicata all'Ufficio Demanio Marittimo, sarà messa a disposizione la modulistica (modelli di domanda e di comunicazioni) aggiornata alle disposizioni specifiche emanate.

ART. 2

DEROGA ALL'ART. 3 "NORME GENERALI" - PUNTO 12) DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

Per la sola stagione balneare 2021, al fine di poter meglio gestire il distanziamento sociale e garantire un migliore controllo dell'affollamento nelle spiagge libere attrezzate, in deroga all'art. 11 ter della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 512 del 21 maggio 2004, i gestori delle spiagge libere attrezzate sono autorizzati ad occupare con le attrezzature da spiaggia, fino al 70% dell'area in concessione e con il limite del 70% del fronte mare.

Nel caso in cui il gestore della S.L.A. decida di avvalersi della facoltà suddetta, sarà necessario presentare all'ufficio demanio uno schema con il posizionamento degli ombrelloni e dei lettini.

Sul sito internet del Comune di Loano, nella sezione dedicata all'Ufficio Demanio Marittimo, sarà messa a disposizione la modulistica relativa.

ART. 3 – DISPOSIZIONI FINALI

Le misure di cui sopra valgono esclusivamente per la stagione balneare 2021.

Restano valide tutte le disposizioni dell'Ordinanza balneare 13/2015 ee s.m.i, laddove non si pongano in contrasto con le norme derogatorie oggetto della presente ordinanza.

I Concessionari/Gestori degli stabilimenti balneari, delle colonie e delle spiagge libere attrezzate devono esporre al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata di apertura, la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune sarà trasmessa agli Uffici Marittimi competenti per territorio ed alla Polizia Municipale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa.

La presente ordinanza entrerà in vigore dal momento della sua pubblicazione all'albo pretorio online.

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL DIRIGENTE
(ALDO CABALLINI)

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005